## Determinazione 16 novembre 2023, n. 04/2023

Modalità applicative del meccanismo di aggiustamento finalizzato a compensare le conseguenze derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna nelle singole località (articolo 45 RTDG).

# IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 16 novembre 2023

#### Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e l'allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com e l'Allegato A recante "Testo integrato in materia di obblighi informativi di natura anagrafica per i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (di seguito: TIAO);
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2022, 406/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 406/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2022/R/gas);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)", in vigore dal 1° gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 571/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 571/2022/R/gas).
- il verbale della 1271<sup>a</sup> riunione dell'Autorità.

## Considerato che:

- con la deliberazione 570/2019/R/gas, l'Autorità ha approvato la regolazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, prevedendo che detto periodo regolatorio sia suddiviso in due semi-periodi della durata di tre anni ciascuno;
- con la deliberazione 406/2022/R/gas, l'Autorità ha avviato il procedimento per l'aggiornamento infra-periodo della RTDG per il secondo triennio del periodo di regolazione 2020-2025, a partire dal 1° gennaio 2023, conclusosi con l'adozione della deliberazione 737/2022/R/gas;
- con la suddetta deliberazione 737/2022/R/gas l'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo di aggiustamento basato su logiche di *trigger*, a partire dai ricavi di competenza del 2023, da gestire nel contesto della perequazione di cui all'articolo 45 della RTDG, al fine di mitigare gli effetti in termini di contrazione dei ricavi ammessi a copertura dei costi operativi di località derivanti da riduzioni nel numero di punti di riconsegna (pdr) rispetto a quelli dell'anno *test*;
- in particolare, l'Autorità ha previsto che:
  - o il suddetto meccanismo di aggiustamento si attivi qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    - i. deve verificarsi una riduzione dei pdr serviti nella singola località superiore al 2% rispetto al numero di pdr serviti nel 2018;
    - ii. a livello di gruppo societario, non deve essersi registrata una variazione positiva nel numero di pdr serviti rispetto al 2018;
  - o qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto precedente, le componenti a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione siano riconosciute, per le località dove si è verificata la riduzione superiore al 2%, in misura massima pari al numero di pdr serviti nel 2018;
  - ai fini della variazione dei pdr non possano rilevare le variazioni conseguenti a eventuali cessioni di ramo d'azienda, eventuali cessioni di impianti in esito ad assegnazione delle gare d'ambito o, più in generale, variazioni derivanti da eventi non connessi all'ordinaria evoluzione del servizio;
- il punto 2 della deliberazione 737/2022/R/gas conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (ora Direttore della Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità di definire, ove necessario e previa informativa al Collegio, le modalità applicative di dettaglio del meccanismo di aggiustamento

dei ricavi ammessi a copertura dei costi operativi, basato su logiche di *trigger*, da gestire nell'ambito del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 45 della RTDG, a partire dai ricavi di competenza dell'anno 2023.

## Considerato che:

- il livello dei costi operativi riconosciuti per il periodo di regolazione 2020-2025 è stato determinato sulla base dei dati di costo riportati nei conti annuali separati comunicati ai sensi del TIUC e dei pdr riferiti all'anno 2018 (cd. anno *test*), relativi alle sole località alimentate con gas naturale;
- le località esistenti al 2018 possono essere state oggetto di processi di unione/separazione di località, che richiedono opportuni raccordi al fine di valutare correttamente l'eventuale riduzione del numero di pdr nell'anno oggetto di perequazione; e che, in taluni casi, non sono disponibili (in tutto o in parte) i dati relativi al numero di pdr del 2018 comunicati nell'ambito della perequazione generale;
- con riferimento a quanto riportato al punto precedente, le casistiche per le quali non risultano disponibili (in tutto o in parte) i dati relativi al numero di pdr del 2018 sono essenzialmente riconducibili a:
  - o località con anno di prima fornitura successivo al 2018;
  - o località che nel 2018 risultavano alimentate con gas diversi dal gas naturale o risultavano essere località non rilevanti ai fini tariffari, indipendentemente da eventuali unioni/separazioni avvenute in anni successivi al 2018;
  - o mancata comunicazione alla CSEA dei dati di perequazione.

## Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della RTDG, per località si intende l'unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie, che di norma coincide con il territorio di un singolo Comune; qualora in uno stesso Comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del territorio del Comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa;
- per **gruppo societario di appartenenza** si intende il gruppo di cui all'articolo 4, comma 1, punto 3, del TIAO, comunicato e aggiornato nell'ambito dell'Anagrafica Operatori da ciascun esercente operante nei settori di competenza dell'Autorità, secondo le modalità e cadenze stabilite nel medesimo TIAO.

# Ritenuto che:

• sia necessario, in esecuzione del mandato previsto al punto 2 della deliberazione 737/2022/R/gas, definire le modalità operative di dettaglio ai fini della verifica delle condizioni per l'attivazione del *trigger* previsto dall'articolo 45, comma 2, della RTDG, nonché per la determinazione dell'elemento  $\Delta OPE_{t,c}$ , di cui all'articolo 45,

- comma 1, della RTDG, con prima applicazione a valere sui risultati di perequazione relativi all'anno 2023;
- sia opportuno prevedere che, sia ai fini della verifica dell'attivazione dei trigger sia ai fini della valorizzazione dell'elemento  $\Delta OPE_{t,c}$ , di cui all'articolo 45, comma 1, della RTDG, si faccia riferimento all'associazione gruppo societario/impresa distributrice/località rilevata con riferimento al 31 dicembre dell'anno t oggetto di perequazione;
- sia opportuno considerare, sia ai fini della verifica dell'attivazione dei trigger sia ai fini della determinazione dell'elemento  $\Delta OPE_{t,c}$ , le sole località alimentate a gas naturale già esistenti al 31 dicembre 2018, tenendo opportunamente conto delle unioni e separazioni intervenute successivamente a tale data: tale riferimento appare coerente con i dati utilizzati ai fini della determinazione dei livelli iniziali dei costi operativi riconosciuti per il periodo 2020-2025, in relazione ai quali va valutata l'eventuale riduzione dei pdr;
- sia opportuno, ai fini di quanto previsto dal precedente punto, in ragione dell'esiguità del numero di località interessate e della scarsa significatività dei relativi pdr, nonché al fine di evitare aggravi amministrativi per le imprese distributrici in termini di raccolta dei dati eventualmente mancanti e in logica di semplificazione amministrativa, escludere dal computo le località esistenti nell'anno *t* oggetto di perequazione, per le quali non sono stati comunicati i dati di perequazione relativi all'anno 2018 o relativi all'anno *t*;
- sia, in tal senso, opportuno escludere, sia ai fini della verifica dell'attivazione del *trigger* sia ai fini del calcolo dell'ammontare  $\Delta OPE_{t,c}$ , le seguenti fattispecie:
  - o località con anno di prima fornitura successivo al 2018;
  - o località che nel 2018 risultavano alimentate con gas diversi dal gas naturale, indipendentemente da eventuali successive unioni/separazioni;
  - o località sorte successivamente al 2018 per effetto di passaggio da località non rilevante a località rilevante ai fini tariffari;
- con riferimento ai casi di unione/separazione di località alimentate a gas naturale, ai fini del calcolo della variazione del numero di pdr tra il 2018 e l'anno *t* oggetto di perequazione, sia opportuno:
  - o nei casi di unione tra due o più località, considerare la somma dei pdr di ciascuna località da cui origina l'unione;
  - o nei casi di separazione di località, attribuire convenzionalmente per l'anno 2018 a ciascuna località sorta successivamente alla separazione (ed esistente nell'anno *t* oggetto di perequazione) un numero di pdr calcolato in funzione del rapporto tra il numero di pdr di ciascuna località separata, relativi all'anno *t*, e il totale dei pdr delle località risultanti dalla separazione nel medesimo anno *t*;
- sempre con riferimento alle località sorte per effetto di unioni e/o separazioni, nel caso in cui almeno una delle porzioni interessate, nel 2018, risultava essere alimentata con gas diversi dal gas naturale, sia opportuno, sia ai fini della verifica dell'attivazione dei trigger sia ai fini della determinazione dell'elemento  $\Delta OPE_{t,c}$ , considerare i soli dati relativi alla/e località alimentata/e a gas naturale, ossia non considerare i dati relativi alla porzione di rete alimentata a gas diversi dal gas naturale, in logica di semplificazione amministrativa;

• ai fini del calcolo dell'ammontare  $\Delta OPE_{t,c}$ , nel caso in cui, nel corso dell'anno t oggetto di perequazione, nella singola località sia stata avviata la gestione del servizio per ambito ovvero sia stato rilevato un cambio di gestione, sia opportuno considerare solo ed esclusivamente i corrispettivi a copertura dei costi operativi determinati con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno t; e che l'eventuale riconoscimento sia effettuato solamente a beneficio dell'impresa distributrice che risulta gestire la località considerata a fine anno

#### **DETERMINA**

- di pubblicare nell'<u>Allegato A</u> alla presente determinazione, di cui forma parte integrante, le modalità di determinazione dell'elemento ΔOPE<sub>t,c</sub>, di cui all'articolo 45, comma 1, della RTDG, ai fini della sua prima applicazione nell'ambito del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 45 della RTDG, a partire dai ricavi di competenza del 2023;
- 2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 novembre 2023

IL DIRETTORE

Marta Chicca

#### **ALLEGATO A**

# Modalità applicative per il calcolo dell'elemento $\Delta OPE_{t,c}$ di cui all'articolo 45 della RTDG

# 1. Ambito di applicazione

- 1.1. L'elemento  $\Delta OPE_{t,c}$ , finalizzato al riconoscimento delle componenti a copertura dei costi operativi di località in misura massima pari al numero di punti di riconsegna serviti nel 2018, si attiva qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) deve verificarsi una riduzione dei punti di riconsegna serviti nella singola località superiore al 2% rispetto al numero di punti riconsegna serviti nel 2018;
  - b) a livello di gruppo societario, non deve essersi registrata una variazione positiva nel numero di punti di riconsegna serviti rispetto al 2018; a tale fine, non rilevano eventuali cessioni di ramo d'azienda, eventuali cessioni di impianti in esito ad assegnazione delle gare d'ambito o, più in generale, variazioni derivanti da eventi non connessi all'ordinaria evoluzione del servizio.
- 1.2. Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 1.1, in coerenza con quanto riportato nella parte di motivazione del provvedimento:
  - in relazione all'associazione gruppo societario/impresa distributrice/località fare riferimento alla situazione rilevata con riferimento al 31 dicembre dell'anno t oggetto di perequazione;
  - sono considerate le sole località alimentate a gas naturale già esistenti al 31 dicembre 2018, tenendo opportunamente conto delle unioni e separazioni intervenute successivamente a tale data;
  - sono escluse dal computo:
    - o le località esistenti nell'anno *t* oggetto di perequazione, per le quali non sono stati comunicati i dati di perequazione relativi all'anno 2018, o quelli relativi all'anno *t* oggetto di perequazione;
    - o le località con anno di prima fornitura successivo al 2018;
    - o le località che nel 2018 risultavano alimentate con gas diversi dal gas naturale, indipendentemente da eventuali successive unioni/separazioni;
    - o le località sorte successivamente al 2018 per effetto di passaggio da località non rilevante a località rilevante ai fini tariffari;
  - con riferimento ai casi di unione/separazione di località alimentate a gas naturale, ai fini del calcolo della variazione del numero di pdr tra il 2018 e l'anno t oggetto di perequazione:
    - nei casi di unione tra due o più località, si considera la somma dei pdr delle località da cui origina l'unione;
    - o nei casi di separazione di località, si attribuisce convenzionalmente per l'anno 2018 a ciascuna località sorta successivamente alla separazione (ed esistente nell'anno *t* oggetto di perequazione) un numero di pdr calcolato in funzione del rapporto tra il numero di pdr di ciascuna località separata, relativi all'anno *t*, e il totale dei pdr delle località risultanti dalla separazione nel medesimo anno *t*;

- o sempre con riferimento alle località sorte per effetto di unioni e/o separazioni, nel caso in cui almeno una delle porzioni interessate, nel 2018, risultava essere alimentata con gas diversi dal gas naturale, si considerano i soli dati relativi alla/e località alimentata/e a gas naturale, ossia non si considerano i dati relativi alla porzione di rete alimentata a gas diversi dal gas naturale;
- o ai fini del calcolo dell'ammontare  $\Delta OPE_{t,c}$ , nel caso in cui, nel corso dell'anno t oggetto di perequazione, nella singola località sia stata avviata la gestione del servizio per ambito ovvero sia stato rilevato un cambio di gestione, si considerano solo ed esclusivamente i corrispettivi a copertura dei costi operativi determinati con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno t, prevedendo che l'eventuale riconoscimento sia effettuato solamente a beneficio dell'impresa distributrice che risulta gestire la località considerata a fine anno.

# 2. Condizioni per l'attivazione del trigger

2.1. A partire dall'anno tariffario 2023, l'ammontare  $\Delta OPE_{t,c}$  assume valore positivo qualora siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

• condizione A) 
$$\Delta NUA_{t,s}^{eff} \leq 0$$

• condizione B) 
$$\frac{NUA_{t,c,i}^{eff,reg}}{NUA_{2018,c,i}^{eff,reg}} - 1 < -2\%$$

dove:

-  $\Delta NUA_{t,s}^{eff}$  è, per ciascun gruppo societario s, la variazione del numero di punti di riconsegna serviti in ciascuna località i, gestita dall'impresa c che risulta appartenere nell'anno t al gruppo societario s, tra il 2018 e l'anno t oggetto di perequazione; in formula:

$$\Delta NUA_{t,s}^{eff} = \sum_{c} NUA_{t,c,i}^{eff,reg} - \sum_{c} NUA_{2018,c,i}^{eff,reg}$$

- $NUA_{t,c,i}^{eff,reg}$  è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c, nella località i a regime, calcolato secondo quanto previsto dal comma 37.1 della RTDG;
- **NUA**<sup>eff,reg</sup><sub>2018,c,i</sub> è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno 2018 dall'impresa c, nella località i a regime, determinato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini della perequazione generale per l'anno 2018.

# 3. Determinazione dell'importo

- 3.1. Nel caso in cui la condizione A) di cui al precedente punto 2.1, non risulti verificata, l'ammontare  $\Delta OPE_{t,c}$  di cui all'articolo 45, comma 1, della RTDG è posto pari a zero.
- 3.2. Nel caso in cui la condizione A) di cui al precedente punto 2.1 risulti verificata, l'ammontare  $\Delta OPE_{t,c}$  di cui all'articolo 45, comma 1, della RTDG, da riconoscere a ciascuna impresa distributrice c, calcolato con esclusivo riferimento alle località per le quali si è verificata la condizione B) di cui al precedente punto 2.1, è pari a:

$$\sum_{i} \left( \Delta NUA_{t,c,i}^{eff} * t(dis)_{t,d,r}^{ope} \right) + \sum_{g} \left( \Delta NUA_{t,c,i,g}^{eff} * t(dis)_{t,d,g}^{ope} \right)$$

dove:

-  $\Delta NUA_{t,c,i}^{eff}$  è, per ciascuna località *i*, gestita al 31 dicembre dell'anno *t* dall'impresa *c* sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali, per la quale si è verificata la condizione A) di cui al precedente punto 2.1, la variazione del numero di punti di riconsegna, tra il 2018 e l'anno *t* oggetto di perequazione; in formula:

$$\Delta NUA_{t,c,i}^{eff} = NUA_{t,c,i}^{eff,reg} - NUA_{2018,c,i}^{eff,reg}$$

con:

- $NUA_{t,c,i}^{eff,reg}$  è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t, dall'impresa c, nella località i, calcolato secondo quanto previsto dal comma 37.1 della RTDG;
- **NUA**<sup>eff,reg</sup><sub>2018,c,i</sub> è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno 2018, nella località *i*, determinato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini della perequazione per il medesimo anno 2018;
- $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$  è la componente, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell'anno t, che risultano gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali, di cui al comma 30.1, lettera d), della RTDG;
- ΔNUA<sub>t,c,i,g</sub><sup>eff</sup> è, per ciascuna località i, gestita al 31 dicembre dell'anno t dall'impresa c, che nell'anno t risulta appartenente all'ambito g, per la quale si è verificata la condizione A) di cui al precedente punto 2.1, la variazione del numero di punti di riconsegna tra il 2018 e l'anno t oggetto di perequazione; in formula:

$$\Delta NUA_{t,c,i,g}^{eff} = NUA_{t,c,i,g}^{eff,reg} - NUA_{2018,c,i,g}^{eff,reg}$$

con:

- NUA<sub>t,c,g,i</sub><sup>eff,reg</sup> è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t, dall'impresa c, nella località i a regime, ricompresa nell'anno t nella gestione d'ambito g, calcolato secondo quanto previsto dal comma 37.1 della RTDG;
- **NUA**<sup>eff,reg</sup><sub>2018,c,i,g</sub> è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno 2018, dall'impresa c, nella località i a regime, ricompresa nell'anno t nella gestione d'ambito g, determinato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini della perequazione per il medesimo anno 2018;
- t(dis)<sup>ope</sup><sub>t,d,g</sub> è la componente espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell'anno t, che risultano gestite sulla base di gestioni d'ambito, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e), della RTDG, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 30, comma 2, della medesima RTDG.